

Se il cliente è esperto la banca è in salvo

DI BENEDETTA MUSCO CARBONARO*

Operazioni identiche già fatte in passato sono rilevanti per stabilire da un lato che l'investitore è autore sostanziale e non solo formale dell'operazione successiva, anche in caso di ordini impartiti alla banca prima verbalmente e poi formalizzati per iscritto (confermando quindi il principio di libertà di forma per gli ordini), e dall'altro anche per determinare il grado di conoscenza ed esperienza del cliente ai fini della valutazione di appropriatezza. Così il tribunale di Milano con sentenza 5286/2022, particolarmente interessante per i profili di adeguatezza e appropriatezza trattati, intervenendo in una controversia promossa verso una banca di private banking. Il giudice ha respinto ogni domanda del cliente, escludendo la prestazione del servizio di consulenza da parte della banca, in occasione degli investimenti contestati, sulla base sia della documentazione contrattuale che non prevedeva tale servizio per i titoli Etc oggetto di causa, sia dei messaggi whatsapp da cui emergeva l'effettivo ruolo attivo svolto dal cliente stesso. Sul punto, si ricorda che in generale le eventuali attività propositive della banca, rilevanti in termini di consulenza, devono essere provate dal cliente che agisce in giudizio, trattandosi di fatti costitutivi delle sue pretese. In ogni caso, nello specifico, avendo escluso il servizio di consulenza, il Giudice ha confermato che la banca era tenuta a operare in regime di appropriatezza e che l'eventuale fil-

tro di adeguatezza non poteva comunque essere bloccante per l'esecuzione delle operazioni. Circa le competenze del cliente, nella sentenza si legge testualmente che la banca "non poteva certo trattare il cliente come uno sprovvisto, perché ciò sarebbe stato contrario all'affidamento ingenerato dalla stessa condotta del cliente". E ancora, trattandosi di valutazione di appropriatezza, il tribunale ha escluso che la banca fosse tenuta a fornire infor-

mazioni sugli specifici rischi dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, rischi che comunque erano connaturati nella tipologia di titolo già acquistato in passato dal cliente. È stato altresì precisato che, per operazioni eseguite in appropriatezza, l'esposizione anche dello specifico rischio del titolo andrebbe oltre l'informativa sul tipo di strumento finanziario, espressamente prevista dagli artt. 36 e 42 del regolamento intermediari. Si tratta quindi di un precedente significativo, sia perché analizza

compitivamente le differenze tra la prestazione dei servizi in regime di adeguatezza e di appropriatezza, sia perché affronta la questione della rilevanza effettiva della precedente operatività del cliente nella valutazione non solo del suo profilo di rischio, ma anche della legittimità in concreto della condotta dell'intermediario nel rapporto con una tipologia di clientela che abbia dimostrato nei fatti la propria reale esperienza e conoscenza in materia di investimenti.

**partner di Zitiello Associati*

— © Riproduzione riservata —



Il palazzo di giustizia di Milano